

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4678 del 11/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TECNOGUARNIZIONI SAS (Imp. Via Boito n. 158) SOLIERA (MO). Rif. Prot. n. 362/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 10113/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4814 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **TECNOGUARNIZIONI SAS (Imp. Via Boito n. 158) SOLIERA (MO)**.

Rif. Prot. n. 362/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 10113/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/3/2018 la Ditta **TECNOGUARNIZIONI SAS**, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 158, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Soliera, v. Boito n. 158, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad

ARPAE-SAC di Modena è assunta agli atti in data 19/3/2018 con prot. n. 5636; la domanda è stata perfezionata con documentazione integrativa assunta agli atti in data 26/7/2018 con prot. n. 14987;

La ditta nell'impianto di cui sopra intende effettuare produzione di guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro, plastica e materiali metallici;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A.;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Soliera, prot. n. 5350 del 14/4/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 15889 del 8/8 /2018, relativo alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 63199/2018 del 22/8/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 7987 del 12/11/2018;
- parere tecnico ambientale per gli scarichi idrici in pubblica fognatura espresso da ARPAE- Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 17309 del 3/9/2018;

A seguito della domanda di cui sopra è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua e Aria, con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6040 del 20/11/2018;

A seguito di verifiche d'ufficio su quanto prescritto nell'Allegato Acqua all'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra, relativamente alla classificazione degli scarichi industriali, e in particolare alla prescrizione di cui alla concentrazione limite del Rame;

Visto il parere di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 17309 del 03/09/2018;

Si ritiene opportuno:

- aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Acqua;
- provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. l'Allegato Aria, senza apportare variazioni;
- revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta TECNOGUARNIZIONI SAS, per l'impianto ubicato in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 158, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6040 del 20/11/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 20/11/2033**; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura	Comune di Soliera
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta TECNOGUARNIZIONI SAS (Imp. Via Boito n. 158) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n. 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TECNOGUARNIZIONI SAS, svolgente attività di produzione di guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro, plastica, materiali metallici e sintetici in genere per l'industria meccanica, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), via Boito n. 158, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. del 6040 del 20/11/2018, per la seguente configurazione:

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Boito, unitamente alle acque reflue industriali e alle acque meteoriche, con punti di scarico identificati in planimetria con S1 e S2;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono nella pubblica fognatura di via Boito, con punti di scarico identificati in planimetria con S1 e S2;
- le acque reflue provenienti dall'attività di taglio ad acqua ad alta pressione e ad acqua e sabbia ad alta pressione sono trattate mediante una vasca di accumulo e da un sistema di filtrazione e successivamente confluiscono nella pubblica fognatura di via Boito, con punto di scarico identificato in planimetria con S1; le coordinate del pozzetto di ispezione e controllo sono: X 651848 e Y 954505 (UTM);
- le acque reflue provenienti dell'impianto di trattamento a osmosi dell'acqua dell'acquedotto confluiscono, previo passaggio da un pozzetto di ispezione, nella pubblica fognatura di via Boito, con punto di scarico identificato in planimetria con S2.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di taglio, trattate nell'impianto di cui sopra e le acque di scarto dell'impianto ad osmosi, confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 7987 del 12/11/2018;
- parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE- Distretto Area Nord-Carpi, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, prot. 17309 del 3/9/2018, che di seguito si riporta:

«Parte descrittiva

La ditta TecnoGuarnizioni s.a.s. produce guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro, plastica, materiali metallici e sintetici per l'industria meccanica in genere.

L'attività ricopre 230 giorni/anno e gli addetti totali sono 14.

L'insediamento risulta in possesso del seguente titolo abilitativo in materia ambientale: Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura da parte dell'Ente Comunale – Prot. n. 2180/2012 del 25/02/2012 (Prot. Arpae n. 3290 del 05/03/2012).

La materia prima sopra descritta, sotto forma di fogli di spessore e dimensioni variabili, una volta acquistata e poi stoccata, viene tagliata, presso il reparto produzione, mediante getto d'acqua ad elevata pressione (6500 Bar), per la realizzazione degli articoli commissionati. Tale tecnica consente di eseguire il taglio con estrema precisione, senza che avvenga produzione di calore e quindi senza alterare le caratteristiche fisiche o causare deformazioni meccaniche. Gli articoli prodotti, pertanto, risultano idonei per un uso nell'industria alimentare (se non vi è l'impiego di sabbia abrasiva).

Le macchine impiegate in produzione sono le seguenti:

- 2 Water Jet per il taglio con acqua pura ad alta pressione di gomme estruse ed espanse, carte antiolio, sughero, feltro e poliuretano;
- 1 Flow per il taglio con acqua pura e sabbia abrasiva ad alta pressione di materiali metallici, quali ferro, acciaio inox, acciai, rame, alluminio e ottone;
- 6 fustellatrici;
- 2 presse.

Le macchine per il taglio ad acqua sono completamente chiuse nella parte in cui avviene la lavorazione e sono di tipo semiautomatico. E' previsto un operatore per il carico del materiale e per il recupero degli articoli prodotti. Quelli in gomma possono richiedere un successivo trattamento di fustellatura.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto (contatore matricola n. 098206587), con un prelievo medio effettivo di 1300 m³/anno di cui il 95% utilizzato per attività di processo ed il restante 5% per i servizi igienici.

Sia l'acqua utilizzata per il taglio derivante dalle macchine Water Jet, contaminata dalle particelle di materiale asportato, che quella proveniente dalla macchina Flow, contaminata dalle particelle asportate dai materiali metallici e dalla sabbia abrasiva, sono convogliate all'impianto di depurazione, dove subiscono un trattamento di filtrazione atto alla riduzione/eliminazione dei solidi sospesi, prima dello scarico in Pubblica Fognatura nel punto definito **S1**.

L'acqua utilizzata dalle macchine per il taglio ad alta pressione dovrà avere una durezza non superiore a 2 °F ed un contenuto di sali disciolti non superiore a 50 mg/l. Per ottenere queste caratteristiche, onde evitare che i sali presenti siano causa di incrostazione degli ugelli dai quali fuoriesce, è stato installato un impianto di trattamento ad osmosi. L'acqua di scarto derivante da tale sistema viene scaricata nella rete fognaria interna, che già raccoglie le acque dei servizi igienici ed i pluviali, per confluire nella Pubblica Fognatura nel punto indicato **S2**.

L'impianto di depurazione summenzionato è costituito da una vasca di accumulo avente una capacità di 2000 litri ed un sistema di filtrazione a carta. Le acque raccolte nella vasca di accumulo sono inviate al sistema di separazione delle particelle, costituito da un macchinario, la cui parte superiore, riporta, per tutta la lunghezza, un filtro in tessuto in fibre di viscosa. Quest'ultimo filtra l'acqua lasciando le particelle di vari materiali sulla propria superficie. Lo stesso verrà sostituito allorquando la percolazione dell'acqua troverà impedimento a causa dell'eccessiva quantità di particelle depositate. L'acqua liberata dalle particelle è scaricata in Pubblica Fognatura.

Le particelle trattenute dal filtro e raccolte nelle vasche a valle della macchina di filtrazione vengono smaltite, unitamente al filtro esaurito, come rifiuti mediante azienda autorizzata.

I fanghi prodotti sono circa 20/30 kg al mese.

Il legale rappresentante della ditta in oggetto, in riferimento alla richiesta di integrazione alla domanda di A.U.A. del 25/07/2018, rif. SUAP 362/18, per ciò che concerne gli scarichi idrici, oltre a fornire planimetria corretta inerente le acque di scarico **S1** e **S2**, e la tipologia/quantitativi delle materie prime utilizzate e quelle tagliate con la macchina Flow (Ferro, Acciai, Rame, Alluminio, Ottone), ha dichiarato quanto segue:

- l'esito delle analisi n. 625 del 29/11/2016 ha evidenziato la presenza nello scarico di Nichel pari a 0,027 mg/l, Rame pari a 0,020 mg/l e Zinco pari a 0,34 mg/l: valori di concentrazione inferiori rispetto ai limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in Pubblica Fognatura;
- materiali metallici quali ferro e alluminio sono sempre tagliati con la macchina FLOW, mentre per acciaio, rame e ottone risulta prioritario il taglio a "secco", solo occasionalmente il taglio è ad acqua;
- stante la citata specifica presente nell'allegato alla Decisione della Commissione Europea del 18/12/2015, i materiali lavorati sarebbero classificati come leghe di metalli in forma massiva; i rifiuti eventualmente prodotti in fase di lavorazione, pertanto, non sono da considerare rifiuti pericolosi. Ne deriva che anche le materie prime utilizzate non possono essere classificate come "sostanze pericolose";
- l'effettuazione, da parte dell'azienda, di uno studio per la verifica dell'eventuale presenza dei metalli sopra menzionati, nell'acqua utilizzata nelle lavorazioni, ha mostrato, attraverso lo storico delle analisi dell'acqua di rete (anni: 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), la presenza pressoché continua dello Zinco, variabile del Rame e discontinua del Nichel, con un riscontro di valori di concentrazione, soprattutto di quest'ultimo, piuttosto inferiori al limite consentito;
- in data 22/06/2018, sono state eseguite delle analisi su campioni di acqua di acquedotto addolcita, acqua di acquedotto osmotizzata prelevata da vasca di accumulo, acqua di acquedotto osmotizzata prelevata uscita filtri macchina Flow e acqua di scarico. I pertinenti certificati analitici allegati, indirizzati alla ditta in argomento, hanno fornito valori di concentrazione di Rame, Zinco, Nichel e Piombo trascurabili, rispetto al limite di accettabilità che la norma impone.

Pertanto, sulla base delle osservazioni di cui sopra, la Tecnoguarnizioni S.a.S. ha ritenuto di non essere considerata tra le attività il cui svolgimento "comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

Nel rispetto delle condizioni sopra riportate, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'atto richiesto.

Prescrizioni e disposizioni

- ✓ la ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento delle acque esistente;
- ✓ dovranno essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi di acque reflue industriali in Pubblica Fognatura (**S1**), fatta eccezione per i parametri che l'Ente Gestore della Pubblica Fognatura AIMAG SPA voglia eventualmente derogare;
- ✓ la ditta dovrà compiere, nell'arco dell'anno, almeno 2 autocontrolli: 1 analisi a cadenza annuale all'uscita del depuratore aziendale ed una analisi a cadenza annuale effettuata all'entrata del depuratore in corrispondenza del campionamento fatto in uscita, tenendo conto dei tempi di ritenzione dell'impianto. I parametri da sottoporre a verifica sono: *Ph, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo tot., Azoto ammoniacale, Cadmio, Cromo tot., Nichel, Piombo, Rame e Zinco*. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC e Arpae Distretto area Nord Carpi. Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati.

Le prescrizioni di cui sopra sono da integrare con quelle previste dall'Ente Gestore della Pubblica Fognatura AIMAG SPA.»

Da quanto documentato si evince l'impiego di materia prima costituita da sostanze pericolose (Rame), ma l'assenza del Rame stesso nello scarico e quindi non pienamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e ssmmii.

Considerato che da verifiche d'ufficio su quanto prescritto nell'Allegato Acqua all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 6040 del 20/11/2018, relativamente alla classificazione degli scarichi industriali, ed in particolare alla prescrizione di cui alla concentrazione limite del Rame;

Visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE-MODENA espresso in data 03/09/2018;

Si ritiene che, classificando lo scarico ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 152/06, si possa procedere alla revisione del presente Allegato a condizione che siano rispettati continuativamente i limiti della Tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) e la Ditta proceda con gli autocontrolli prescritti al successivo Punto D - 8);

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta TECNOGUARNIZIONI SAS, con stabilimento posto a Soliera (MO), v. Boito n. 158, a scaricare nella pubblica fognatura di via Boito le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro, plastica, materiali metallici e sintetici in genere per l'industria meccanica, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si stabilisce in circa **1500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
2. Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
4. I valori limite di cui al punto 2) dovranno essere rispettati presso i pozzetti ubicati come definito nella sezione B.
5. I valori limite di cui al punto 2) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
6. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
7. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella parte B, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
8. La ditta dovrà compiere, nell'arco dell'anno, almeno 2 autocontrolli: 1 analisi a cadenza annuale all'uscita del depuratore aziendale ed una analisi a cadenza annuale effettuata all'entrata del depuratore in corrispondenza del campionamento fatto in uscita, tenendo conto dei tempi di ritenzione dell'impianto. I

parametri da sottoporre a verifica sono: *Ph, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo tot., Azoto ammoniacale, Cadmio, Cromo tot., Nichel, Piombo, Rame e Zinco*. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC e Arpae Distretto area Nord Carpi, ad Aimag spa e al Comune di Soliera.

Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati.

9. Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto “4 Metodi di campionamento ed analisi” dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali.
10. I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.
11. È vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa; è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
12. La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l’impianto di trattamento descritto nella sezione B. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicato tempestivamente all’Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
13. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l’impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
14. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
15. L’esercizio nell’insediamento di attività comportante l’impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l’obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all’avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
16. È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE–SAC di Modena, al Comune di Soliera, al gestore del Servizio Idrico Integrato e ad Arpae Modena - ST Distretto Area Nord di guasti agli impianti, anomalie agli scarichi e/o di altre situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.

17. Modifiche significative dell'attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico dovrà essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo SUAP territorialmente competente.
18. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
19. Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata al S.A.C. ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta TECNOGUARNIZIONI SAS (Imp. Via Boito n. 158) SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta TECNOGUARNIZIONI SAS, svolgente attività di produzione di guarnizioni in gomma, carta, sughero, feltro, plastica e materiali metallici, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Soliera, v. Boito n. 158, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6040 del 20/11/2018, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1 e 2;
 - il seguente consumo di materie prime:
- | | | |
|----------------------------------|-------|---|
| - gomme estruse/espansse (varie) | 31,6 | t /anno + 36.900 m2/anno + 1.300 fogli/anno |
| - poliuretani | 1.700 | m2/anno |
| - carte antiolio | 8.600 | m2/anno |
| - sughero gomma | 200 | m/anno |
| - feltro bianco | 300 | kg/anno |
| - PVC flex | 1.200 | kg/anno |
| - prespack | 500 | m2/anno |
| - metalli vari | 28,4 | t/anno |

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Soliera, prot. n. 5350 del 14/4/2018;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 15889 del 8/8 /2018;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 63199/2018 del 22/8/2018;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta TECNOGUARNIZIONI SAS con impianti ubicati nel comune di Soliera, v. Boito n. 158, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – TAGLIO MATERIALI ACQUA AD ALTA PRESSIONE (2 macchine water jet)

portata massima	3.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – RISCALDAMENTO UFFICI E REPARTO PRODUZIONE (258 kW)

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.